

OGGETTO: Protezione dei punti di convergenza tra movimenti di manovra e gli itinerari dei treni (Art. 7/8 b del Regolamento sulla Circolazione dei Treni).

Rif. nota: RFI-DTC\A0011\P\2008\0004845 del 21/11/2008

In esito alla nota a riferimento e facendo seguito a quanto proposto per le vie brevi, si precisa che questa Agenzia, in considerazione del completamento in corso dell'attrezzaggio di tutte le cabine di guida con i sistemi di protezione della marcia dei treni (ETCS/SCMT/SSC), ritiene che i trasferimenti dei rotabili attrezzati con i predetti sistemi (locomotive, mezzi leggeri, ETR, treni navetta, ecc.) dai binari di stazione agli impianti di ricovero (depositi locomotive, officine, parchi, ecc.) o viceversa, che impegnino tratti di piena linea o comunque non siano indipendenti da movimenti di altre manovre o treni, debbano avvenire con la protezione della marcia attiva.

Pertanto, a far data dalla presente, nei nuovi impianti di ricovero e di stazione o nei quali siano apportate sostanziali modifiche al segnalamento, i trasferimenti di cui sopra dovranno essere regolati con i segnali fissi di prima categoria attrezzati con i sistemi di protezione della marcia del treno (SCMT/SSC).

Negli impianti esistenti nei quali i criteri di cui sopra non sono applicabili e per i quali non siano previsti interventi di modifiche al segnalamento, l'impiego di due segnali bassi per l'effettuazione dei predetti trasferimenti è ammesso alle seguenti condizioni:

1. in corrispondenza del primo segnale basso incontrato in uscita dall'impianto di ricovero o di stazione deve essere installato un segnale luminoso di 1ª categoria a via impedita non preceduto da avviso o in alternativa un segnale di fermata fisso luminoso (Art. 26 del Regolamento sui Segnali). In corrispondenza di tali segnali deve essere previsto un punto informativo permanentemente a via impedita o commutabile in relazione all'aspetto del segnale basso;
2. il trasferimento deve avvenire con il sottosistema di bordo inserito;
3. le procedure particolari da osservare per l'effettuazione dei trasferimenti devono essere specificate nei Registri nelle disposizioni di servizio e nell'Orario di servizio.

Negli impianti in corso di attivazione l'installazione del punto informativo di cui al precedente punto 1 dovrà avvenire entro 6 mesi dalla presente.

Codesto Gestore dell'Infrastruttura entro 6 mesi dalla data della presente dovrà inoltre effettuare la ricognizione completa dei casi attualmente esistenti sulla rete non conformi a quanto sopra disposto, programmare i relativi interventi di adeguamento e trasmettere tale programma a questa Agenzia, iniziando da subito ad adottare progressivamente i provvedimenti necessari.

IL DIRETTORE

(dott. ing. Alberto Chiovelli)

